



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 6 del 19/03/2020

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI A CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS
PER I TRASPORTI NON DI LINEA: TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

TITOLARI ATTIVITÀ TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
TERRITORIO COMUNALE -

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI
CASTELLO D'ARGILE -

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

UNIONE RENO GALLIERA SUAP -

OGGETTO: MISURE CAUTELARI A CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS PER I TRASPORTI NON DI LINEA : TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

IL SINDACO

Richiamato il DPCM 11 marzo 2020, relativo ad ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", o del c.d. "Coronavirus", il quale prevede misure per l'intero territorio nazionale;

Visto che l'art. 1, punto 5, del succitato DPCM prevede che il Presidente della Regione, con propria ordinanza possa assumere disposizioni in relazione ai servizi di trasporto del pubblico, finalizzate alla riduzione e sospensione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 marzo 2020, punto 5, che dispone "...Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea quali il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, si raccomanda agli Enti locali, ciascuno per la propria area di competenza, a rimodulare l'offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze, finalizzate in tutti i casi a garantire i servizi minimi essenziali...";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi diffusione, positività e malattia per coronavirus;

Vista la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione del coronavirus e dei suoi effetti sulla popolazione;

Visto il permanere della necessità di tutelare la salute, l'incolumità, la sicurezza e l'igiene pubblica della popolazione e del territorio, adottando opportune misure utili al contenimento della diffusione del coronavirus;

Ritenuto primario dover tutelare la salute della popolazione ed il benessere della comunità e del territorio;

Considerato che il servizio di trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, al fine di adeguare il servizio agli obiettivi e alle misure contenute nel DPCM e garantire al contempo ai cittadini, con particolare attenzione agli spostamenti dei lavoratori nel territorio adeguate condizioni di accessibilità ai luoghi ed ai servizi, dando atto che sussistono le condizioni operative per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico al fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Considerato che gli spostamenti delle persone sono ammessi solo per comprovate ragioni, quali approvvigionamento alimentare, di salute o di lavoro inderogabile, motivazioni che devono essere autocertificate a richiesta delle preposte Autorità, durante le operazioni di controllo;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Suap – Sportello Unico attività produttive – commercio – dell'Unione Reno Galliera, di cui questo Ente fa parte ed alla quale ha conferito compiti e funzioni della materia in trattazione;

Sentite, a cura del Servizio Suap dell'Unione Reno Galliera, le Associazioni di categoria dei tassisti e noleggiatori di conducente che si sono espresse favorevolmente all'assunzione della presente, a tutela degli operatori del trasporto e dei relativi clienti;

Visti :

- il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, segnatamente art. 50;
- La Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 9 e 12 marzo 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento dell'Unione Reno Galliera che disciplina l'attività di noleggio con conducente;
- il Regolamento della Area vasta Bolognese, per attività di conducente e Taxi;
- il Regolamento comunale in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Regolamento comunale in materia di polizia urbana e rurale;

ORDINA

per tutto quanto sopra espresso e motivato, in via cautelare, a tutela della salute della popolazione, del benessere e sicurezza della comunità e del territorio, alle attività di Taxi e di Noleggio con Conducente, nonché, per quanto ad essi applicabile, ai relativi trasportati, che:

- 1) A) all'interno della vettura conducente ed utenza devono attenersi alle norme sanitarie fissate dall'Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 9 marzo 2020 e alle disposizioni generali previste dai DPCM dell' 8 - 9 e 11 marzo: in particolare il conducente deve indossare una mascherina e guanti monouso, è inoltre fortemente raccomandando la sanificazione del mezzo con regolarità;
- B) il tassista, che si trova ad operare sul territorio comunale, può astenersi dalla prestazione di trasporto richiesta se l'utente presenta evidenti sintomi di malessere ed è privo degli strumenti di prevenzione personali;
- C) l'utente che avanza richiesta di servizio Taxi o di noleggio con conducente può scegliere o rifiutare il trasporto di cui servirsi se il conducente non è in condizioni oggettive di adempiere alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna del 9 marzo 2020;
- D) i tassisti e noleggiatori con conducente hanno il diritto - dovere di non far sedere nessun passeggero nel sedile anteriore, quindi i passeggeri dovranno accedere al mezzo dalla porta posteriore;
- E) il conducente potrà non dar seguito al servizio di trasporto persone qualora quanto richiesto risulti in oggettivo e palese contrasto con la possibilità gli spostamenti delle persone, ammessa solamente per comprovate ragioni di approvvigionamento alimentare, di salute, di lavoro, di stato di necessità o per rientrare al proprio domicilio o residenza.

- 2) che della presente venga data massima comunicazione agli operatori commerciali ed alla popolazione, nonché agli Uffici Comunali e dell'Unione Reno Galliera, per opportuna conoscenza ed esecuzione.

Le disposizioni della presente producono effetto sino al 25 marzo 2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Regionale dell'Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune.